



Cod. mecc. BAIC83600E
C.F. 93423180723

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini"
Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA)
E-mail: baic83600e@istruzione.it
Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it
Codice Ente: **istsc_baic83600e**
Codice univoco fattura elettronica: **UF3K9R**



Tel. uffici 080-3858290
Dirigenza 080-3858292
Fax 080-3858299

Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 a.s. 2021/2022

Prot. AOO_UP n. 4610 /FI2

Bitritto, 18/09/2021

II DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- Visto il verbale n.34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'O.C.D.P. n. 751 del 2021;
- Vista la Nota m_pi AOODPIT 1107 del 22 luglio 2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).
- Visto il D.L. 23 luglio 2021, n.105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
- Visto l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";
- Visto il D.L. 6 agosto 2021, n.111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
- Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257 – Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";
- Visto il Piano scuola 2021-2022, "Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";
- Visto il Protocollo d'intesa del 14 agosto 2021, per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 per l'anno scolastico 2021/2022;




Cod. mecc. BAIC83600E
C.F. 93423180723

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini"
Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA)
E-mail: baic83600e@istruzione.it
Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it
Codice Ente: **istsc_baic83600e**
Codice univoco fattura elettronica: **UF3K9R**



Tel. uffici 080-3858290
Dirigenza 080-3858292
Fax 080-3858299

- **Visto l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77**, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- **Visto il D. L. 10 settembre 2021, n.122**, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.";
- **Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020** "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività";
- **Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020**, "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento";
- **Vista la Circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021**, concernente la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
- **Vista la Circolare del Ministero della salute n.36254 dell'11 agosto 2021 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).**
- **Visto il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020**, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- **Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020**, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- **Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021**, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";
- **Vista l'O.M. 6 agosto 2021, n. 256**, sull'inizio delle lezioni per l'a.s. 2021/2022;
- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 16 giugno 2021** con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Puglia per l'anno scolastico 2021/2022;
- **Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 135 del 29 giugno 2021** che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 al 20 settembre 2021;
- **Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89**, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- **Visto il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007**;
- **Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018**;
- **Visti la Circolare N. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione**, "indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", e il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19";

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Visto il Piano scolastico che regola la Didattica digitale integrata** adottato dalla scuola nell’a.s..2020/2021;
- **Considerata** l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
- **Considerata** l’esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;
- **Considerata** l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- **Considerate** le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto;
- **Considerato** che non sono cambiate le condizioni in merito alla pericolosità del virus in circolazione; pertanto, dalle indicazioni emerse, per affrontare l’intatto problema, è necessario che tutti, alunni, genitori e personale scolastico, in maniera sinergica, assumano comportamenti responsabili e consapevoli;
- **Sentiti** il RSPP e il RLS;
- **Vista l’approvazione del Protocollo** recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 per l’a.s.2021/2022 con deliberazione n. 33 del Collegio dei docenti nella seduta del 17/09/2021 e con deliberazione n. 147 del Consiglio di Istituto nella seduta del 17/09/2021;
- **Vista l’approvazione del documento relativo al Patto di corresponsabilità educativa** per l’a.s.2021/2022, con deliberazione n. 34 del Collegio dei docenti nella seduta del 17/09/2021 e con deliberazione n. 148 del Consiglio di Istituto nella seduta del 17/09/2021;

ADOTTA

il presente **Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. L’organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche in eventuale regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici sarà sovrinteso dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con autonomia operativa all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, in raccordo con il dirigente scolastico, affinché siano attuate le misure di competenza previste nel presente Regolamento:
 - a) la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 - b) la regolare e attenta igienizzazione delle superfici e degli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori, i tavoli e sedie delle biblioteche o altri spazi utilizzati per la didattica, gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - c) l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;
 - e) la collaborazione alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

  <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	  <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
 - c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
 - d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
 - e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- f) La “quarantena” *interessa le persone sane che sono venute a contatto con un positivo e potrebbero essere potenzialmente esposte al rischio infettivo. Poiché l’obiettivo è monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare nuovi casi, le persone in quarantena non devono avere contatti con nessuno per la durata del periodo di incubazione del virus.* (rif. Circolare Ministero della Salute n.36254-11.08.2021)
- g) L’isolamento *riguarda i casi accertati di Covid-19 (positivi al tampone), che devono separarsi dalla comunità ed evitare in tutti i modi la trasmissione dell’infezione.* (rif. Circolare Ministero della Salute n.36254-11.08.2021)

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
 - a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. **L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze non è consentito in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.** In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze non è altresì consentito a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (baic83600e@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
5. L'accesso dei fornitori esterni, dei visitatori e dei genitori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente.
6. A chiunque abbia accesso ai locali scolastici sarà effettuata la misurazione a distanza, senza necessità di contatto, della temperatura corporea da parte del personale scolastico incaricato. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. **Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso e la permanenza nei locali scolastici.**
7. Chiunque abbia accesso ai locali scolastici è informato, mediante avvisi apposti visibilmente all'ingresso,
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

  <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	  <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. È comunque obbligatorio
- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.
10. Chiunque abbia accesso ai locali della scuola deve rispettare la distanza minima di 1 metro tra le persone (una distanza di 2 metri se in posizione frontale) e l’apposita segnaletica orizzontale relativa ai percorsi di ingresso e di uscita.

Green Pass

11. Con riferimento al D.L. n°111 del 06.08.2021 e s.m.i. è stabilito che dal 1 settembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19 o Green Pass (GP).
12. Con riferimento al D.L. n°122 del 10.09.2021 e s.m.i. è stabilito che dal 11 settembre 2021 l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 o Green Pass (GP) è esteso a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, fatta eccezione per bambini, alunni e studenti. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, che devono essere muniti di certificazione di esenzione alla vaccinazione anti- COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
13. Per quanto riguarda le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e le relative conseguenze sul rapporto di lavoro si rinvia direttamente a quanto disposto dal D.L. n°111 del 06.08.2021, dal D.L. n°122 del 10.09.2021 e s.m.i.
14. Il dirigente scolastico, anche per mezzo del referente Covid o altri soggetti opportunamente incaricati (es. collaboratori scolastici di plesso), verifica le certificazioni verdi Covid-19 (GP) o in alternativa le certificazioni di esenzione vaccinale, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo e del rinnovato **Patto educativo di corresponsabilità**, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria, sono sospesi, nell'anno scolastico 2021/2022, i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti. I ricevimenti in presenza individuali possono avvenire ma in maniera contingentata o nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità o su richiesta dell'insegnante o del Dirigente scolastico. Qualora si dovesse rendere necessario, gli incontri informativi tra docenti e genitori si possono svolgere anche in videoconferenza, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
5. La **presenza di genitori o loro delegati** deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, previo appuntamento e relativa programmazione qualora non fosse possibile l'ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.
6. L'accompagnamento a scuola delle studentesse e degli studenti, e soprattutto per i bambini della scuola dell'infanzia, deve avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina da parte dell'adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all'interno o in prossimità della struttura (per esempio durante le operazioni di ingresso e/o uscita dalla scuola degli alunni). L'accesso alle strutture interne della scuola è consentito esclusivamente previo possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19;
7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
8. Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi della scuola dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica (paragrafo 10, DM 80/2020);



Cod. mecc. BAIC83600E
C.F. 93423180723

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini"
Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA)
E-mail: baic83600e@istruzione.it
Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it
Codice Ente: **istsc_baic83600e**
Codice univoco fattura elettronica: **UF3K9R**



Tel. uffici 080-3858290
Dirigenza 080-3858292
Fax 080-3858299

9. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via Mercadante (plesso scuola secondaria di primo grado), la sede di via Tasso (plesso della scuola primaria con annesse due sezioni di scuola dell'infanzia) e la sede di via Moscati (plesso della scuola dell'infanzia). Ciascuna sede è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore degli edifici dell'istituto sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
 - in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle biblioteche, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico chiedendo il permesso all'insegnante;
 - ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, per ogni accesso sono stati individuati ed evidenziati con segnaletica orizzontale differenti percorsi di ingresso ed uscita che dovranno essere rispettati da ciascuna scolaresca.
2. Alle studentesse e agli studenti saranno consegnate le mascherine chirurgiche. In prossimità dell'uscita saranno posizionati contenitori per la raccolta delle mascherine dismesse.
3. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, le studentesse e gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado devono attendere il suono della campana di ingresso negli edifici scolastici, stazionando nei settori contrassegnati, rispettando



Cod. mecc. BAIC83600E
C.F. 93423180723

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini"
Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA)
E-mail: baic83600e@istruzione.it
Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it
Codice Ente: **istsc_baic83600e**
Codice univoco fattura elettronica: **UF3K9R**




Tel. uffici 080-3858290
Dirigenza 080-3858292
Fax 080-3858299

scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

- Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, sono prelevati dagli insegnanti della prima ora e devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Alle studentesse e agli studenti di alcune classi della scuola primaria, secondo lo schema che sarà approntato in base alla particolare posizione delle aule, sarà consentito di entrare in classe direttamente, dove saranno accolti dai loro insegnanti. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
- Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
- I docenti della scuola dell'infanzia accoglieranno gli alunni agli ingressi, laddove l'ubicazione della sezione lo consenta; gli alunni che arriveranno in ritardo verranno presi in consegna dai collaboratori scolastici che li accompagneranno nelle rispettive sezioni. Il genitore o l'adulto delegato accompagnatore rispetterà gli orari che saranno definiti e comunicati dal Dirigente scolastico.
- A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- Per l'uscita si seguirà il criterio di precedenza in base alla vicinanza dell'aula all'accesso stesso e per avviarsi all'uscita di pertinenza, ciascuna classe si muoverà solo quando la classe precedente sarà già defluita, rispettando il distanziamento fisico di almeno 5 metri. A partire dalla campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

- Ciascuna aula didattica e ciascuno spazio didattico della scuola ha una capienza massima indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. All'interno delle aule didattiche della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi.
4. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori.
5. Chiunque si accorga che un alunno non sia nella posizione corretta, è chiamato a collaborare alla segnalazione della distorsione, al fine di consentire al docente presente di ripristinare la giusta posizione.
6. Gli insegnanti, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
7. Nel caso di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure adulte (ad esempio le educatrici), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani.
8. La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l'insegnante titolare, ma anche in apposite aule/spazi/laboratori aggiuntivi, dove gli insegnanti saranno chiamati ad attività di recupero e/o potenziamento con gruppi di alunni programmato dai docenti coinvolti, d'intesa con i Dipartimenti disciplinari, i Consigli di Classe e di interclasse/intersezione, responsabili della progettazione e nella validazione delle attività.
9. Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di organismi superiori, le studentesse e gli studenti di età superiore ai 6 anni, durante le attività didattiche (aula, laboratorio, palestra), utilizzeranno la mascherina nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento prescritto.
10. Per i bambini della scuola dell'infanzia sotto i 6 anni non è previsto l'uso delle mascherine che invece saranno indossate dal personale scolastico qualora non sarà possibile garantire il distanziamento, tenuto conto dell'età degli alunni e della loro necessità di movimento.
11. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.
13. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
14. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. L’insegnante è incaricato di aprire le finestre cinque minuti prima del termine della lezione; le finestre saranno chiuse cinque minuti dopo l’ingresso in aula dell’insegnante subentrante. Qualora l’insegnante permanga in aula per due ore consecutive, lo stesso è incaricato di aprire le finestre per almeno dieci minuti a cavallo delle due ore.
15. Prima dell’inizio della lezione, i docenti avranno cura di igienizzare la cattedra o, se impossibilitati, chiederanno ai collaboratori scolastici di farlo. Al termine delle lezioni giornaliere la cattedra sarà igienizzata dai collaboratori scolastici.
16. I corridoi saranno areati per almeno 10 minuti ogni ora da parte dei collaboratori scolastici.
17. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. Per l’eventuale e necessario spostamento da un piano all’altro, si consiglia l’uso delle scale, limitando la fruizione dell’ascensore ai casi di effettiva necessità.
18. Per le attività di educazione fisica, il comportamento dovrà, innanzitutto, conformarsi alle norme generali di tutela della salute pubblica e, in particolare, al distanziamento fisico tra le persone. Potranno essere utilizzate la palestra coperta (con distanziamento interpersonale di almeno due metri e adeguata areazione) e/o quella scoperta, se le condizioni meteorologiche lo consentano. Come riportato nel Piano scuola a.s. 2021/2022, si indica quanto segue:
 - all’aperto, in zona bianca, l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri;
 - nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.



Cod. mecc. BAIC83600E
C.F. 93423180723

Ministero Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini"
Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA)
E-mail: baic83600e@istruzione.it
Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it
Codice Ente: **istsc_baic83600e**
Codice univoco fattura elettronica: **UF3K9R**



Tel. uffici 080-3858290
Dirigenza 080-3858292
Fax 080-3858299

Art. 10 - Intervalli

1. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. Qualora qualche alunno ha la necessità di sostare nei corridoi, ciò deve avvenire sotto la vigilanza degli insegnanti e sempre che sia possibile mantenere il distanziamento fisico. Per il tempo necessario a consumare la merenda o per bere è consentito togliere la mascherina.
2. Sarebbe opportuno che ciascuno studente portasse con sé da casa la bottiglietta piena d'acqua.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico di 1 metro. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
2. Per ciascuna aula sarà indicato il bagno da utilizzare.
3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, è opportuno lavarsi nuovamente le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel igienizzante.
4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo.
5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di annotare la frequenza delle richieste su un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono.
6. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 – Gestione degli spazi comuni e dei locali adibiti a mensa

1. L'accesso agli spazi comuni (corridoi, atri interni, palestre, ...) è contingentato per il tempo limitato allo stretto necessario, nel rispetto del distanziamento sociale, e comunque evitando assembramenti.
2. Le attività didattiche ed educative che prevedono l'utilizzo degli spazi comuni devono essere attentamente programmate dai docenti in modo da evitarne un utilizzo promiscuo, al fine di mantenere distinti i gruppi, le sezioni o le classi che ne hanno accesso.
3. Negli spazi chiusi comuni sarà costantemente assicurata un'adeguata ventilazione.
4. Per la gestione delle altre emergenze (es. incendio, terremoto, fuga di gas, alluvione, ecc.), rimangono validi i criteri dei Piani Gestione Emergenze, in particolare nei casi di pericolo

  <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	  <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grave e immediato. Relativamente alle attività preparatorie (es. prove gestione emergenze), queste è previsto che avvengano secondo i principi di distanziamento interpersonale e senza creare situazioni di assembramento, quindi introducendo interventi preparativi “di classe”, dando priorità gli alunni/studenti di nuovo inserimento.


5. Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa è regolato in modo da evitare l'affollamento dei locali ad essa destinati. Le modalità di utilizzo dei locali adibiti a mensa e di somministrazione dei pasti sarà concordato con l'ente locale comunale, in tempo utile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 PER L' A.S. 2021/2022.
6. Qualora l'ente locale comunale, responsabile dell'erogazione dei pasti, non potrà garantire un'adeguata differenziazione oraria in modo da evitare l'affollamento nei locali mensa, mantenendo i gruppi classe/sezione opportunamente separati, l'ente locale comunale dovrà attivarsi affinché la consumazione del pasto possa essere effettuata nelle aule, assicurando l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola si svolgono all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Perdurando lo stato di emergenza sanitario, lo svolgimento delle predette riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza, qualora non sia possibile ospitare in sicurezza i partecipanti.
3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022, vigente lo stato emergenziale, sono sospese le assemblee in presenza dei genitori.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo di mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso).
2. Tutte le persone presenti a scuola devono adottare corretti e rispettosi stili di comportamento, tra cui

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 - tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che deve essere immediatamente eliminato.
3. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici o in prossimità degli stessi saranno posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
 4. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
 5. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
 6. La scuola fornirà quotidianamente al personale scolastico e agli studenti le mascherine di tipo chirurgico che dovranno essere indossate per la permanenza nei locali scolastici.
 7. Le studentesse e gli studenti con disabilità non dovranno indossare la mascherina qualora la disabilità non è compatibile con l'uso continuativo della mascherina. Le famiglie degli alunni disabili sono invitate a concordare con la scuola le soluzioni più idonee a garantire le migliori condizioni di apprendimento.
 8. Per il personale scolastico, e in particolare per i docenti di sostegno, che interagisce con le studentesse e gli studenti con disabilità è previsto l'utilizzo, oltre alla mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di protezione individuali, come, per esempio, guanti in nitrile, dispositivi per occhi, viso e mucose, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno o dal medico.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti.
3. Per le piccole superfici, quali maniglie delle porte e armadi, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili,) è necessaria la pulizia e la disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

preferibilmente con i guanti in lattice monouso. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Con riferimento al “piano scuola 2021-2022”, nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:
 - va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni (o più) da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
 - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,
 - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
 - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
8. In caso di soggiorno di casi confermati di COVID-19 negli ambienti scolastici, si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
9. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori.
10. La sanificazione e la pulizia delle palestre e dei locali dati in concessione d’uso dall’Ente locale comunale saranno obbligatoriamente di pertinenza delle associazioni individuate quali concessionarie.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere dotata di mascherina chirurgica, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio, per poi avviare il percorso previsto secondo la normativa vigente.
2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. La Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La famiglia provvederà successivamente a informare la scuola sull’esito del monitoraggio.
3. Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di

  <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	   <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni/studenti, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, vengono ribadite la responsabilità individuale e genitoriale.

4. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato (Rif. C.M. n°36254 del 11.08.2021 e s.m.i.).
5. La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-COV-2 nella struttura determinerà l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. (Paragrafo 10, DM 80/2020)
6. Ciascun lavoratore deve informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
7. **Nei luoghi in cui abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19**, devono essere applicate le misure di pulizia previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.
8. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria – Medico competente –RLS- Commissione di monitoraggio

1. Nell'Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Bitritto la sorveglianza sanitaria, di cui all'art.2 comma 1 lett. m) del D. lgs. 81/08 e s.m.i., è curata dal Medico competente appositamente incaricato.
2. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, con il RLS e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporta il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione (Nota del Ministero della salute n. 14915 del 29 aprile 2020).
3. Il Medico competente assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.
4. L'Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Bitritto è costituito da tre ordini di scuola (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) che operano all'interno del Comune di Bitritto. Pertanto, al fine di monitorare l'applicazione delle misure previste per garantire la ripresa in sicurezza delle attività in presenza, si costituisce un'unica commissione di monitoraggio costituita dal DSGA, RSPP, dal RLS, dal Medico competente,

  <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	   <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dai collaboratori del dirigente scolastico per la scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dai componenti della RSU. La commissione di monitoraggio è presieduta dal Dirigente scolastico.

5. Sono identificati quali Referenti scolastici per COVID-19 la prima collaboratrice del Dirigente scolastico per la sede della scuola primaria, la seconda collaboratrice del dirigente scolastico per la sede della scuola secondaria di primo grado e la coordinatrice della scuola dell’infanzia per la sede della scuola dell’infanzia. Il referente scolastico per Covid-19 svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione. In caso di assenza o di impedimento dei Referenti di cui sopra, saranno individuati altrettanti sostituti.
6. I referenti Covid-19 devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento di Prevenzione coinvolti nella gestione dell'emergenza COVID-19 e devono possedere conoscenze relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, alle indagini epidemiologiche e contact tracing e alle circolari ministeriali in materia di contact tracing e quarantena/isolamento.

Art. 18 - Gestione dei lavoratori fragili

1. **La condizione di fragilità** è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. La fragilità va individuata nelle *condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.*
2. Le modalità di gestione dei lavoratori fragili avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 19 - Gestione delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 20 – Attività Didattica

1. L’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono svolti in presenza (art.1, comma 1, D.L. 6 agosto 2021, n.111).
2. E’ fortemente raccomandata l’adozione di una didattica a gruppi stabili, in particolare per i bambini della scuola dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione, quali il distanziamento e l’uso delle mascherine)
3. Sarà posta l’attenzione alle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a

 <p>Cod. mecc. BAIC83600E C.F. 93423180723</p>	<p>Ministero Istruzione Università e Ricerca Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” Via Mercadante, 9 70020 – BITRITTO (BA) E-mail: baic83600e@istruzione.it Posta certificata: baic83600e@pec.istruzione.it sito web: www.istitutocomprensivobitritto.it Codice Ente: istsc_baic83600e Codice univoco fattura elettronica: UF3K9R</p>	 <p>Tel. uffici 080-3858290 Dirigenza 080-3858292 Fax 080-3858299</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

distanza (art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021).

- Nelle more di nuove e differenti indicazioni circa l’eventuale attuazione della DDI in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, si fa provvisoriamente riferimento alle indicazioni presenti nelle Linee Guida allegate al DM n. 89 del 07/08/2020 e nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) adottato nel precedente anno scolastico.

Art. 21 – Aggiornamento della formazione professionale

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Art. 22 – Disposizioni particolari per la scuola dell’infanzia

- A integrazione di quanto riportato nei precedenti articoli, per la scuola dell’infanzia, considerata la sua peculiarità, che la contraddistingue dagli altri gradi di istruzione, saranno fornite ulteriori indicazioni.

Art. 23 – Disposizioni finali

- Qualora il dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola ne dà tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

Art. 24 – Durata del Protocollo

- Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento.